UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

FLORE
Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

Le false comunicazioni sociali

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:
Le false comunicazioni sociali / F. Giunta. - In: DIRITTO E PRATICA DELLE SOCIETÀ. - ISSN 1720-4291. - STAMPA. - Monografia giugno:(2010), pp. 7-13.

Availability:
This version is available at: 2158/393413 since:

Terms of use:
Open Access
La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf)

Publisher copyright claim:

(Article begins on next page)

27 April 2024

Le false comunicazioni sociali

La trasparenza, ossia la veridicità e la correttezza dell'informazione societaria, assume un'importanza fondamentale nel mondo societario, poiché assicura scelte economiche responsabili. Da qui la rilevanza come interesse tutelato dalle due fattispecie incriminatrici di false comunicazioni sociali previste agli artt. 2621 e 2622 cod. civ.

Fausto Giunta
AVVOCATO, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI FIRENZE

L'art. 2621 cod. civ. punisce con l'arresto fino a due anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.
In base all'art. 2622 cod. civ., le condotte anzidette sono punite invece con la reclusione da sei mesi a tre anni, se cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori; là dove derivi un grave nocumento ai risparmiatori, la pena consisterà nella reclusione da due a sei anni.
Un'altra importante differenza concerne il regime di procedibilità, dato che, mentre l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 2621 cod. civ. è perseguibile d'ufficio, per quella delittuosa prevista all'articolo successivo è necessaria la querela, salvo che si tratti di società quotate in Borsa, nel qual caso la procedibilità torna a essere *ex officio* e la pena è della reclusione da uno a quattro anni in presenza di un pregiudizio patrimoniale ovvero, come detto, da due a sei anni ove ricorra il grave nocumento ai risparmiatori.
Stante la loro sovrapponibilità strutturale, le due norme si trovano in rapporto di specialità unilaterale, ragion per cui, ove ricorressero gli estremi dell'ipotesi delittuosa e il soggetto danneggiato non abbia sporto querela o l'abbia rimessa, non per questo risulterebbe impedita l'ulteriore prosecuzione dell'azione repressiva per lo stesso fatto in base alla qualifica meno grave[1].

Per consultare il testo completo dei provvedimenti vedi la banca dati:
@ www.dps.ilsole24ore.com

NOTA BENE

Le false comunicazioni sociali sono previste in due distinte fattispecie, l'una contravvenzionale, l'altra delittuosa, caratterizzata dal requisito aggiuntivo del danno patrimoniale e procedibile a querela.

(1) *In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. V pen., 24 ottobre 2006, Coviello, in* Riv. pen., *2007, pag. 950.*

NOTA BENE

Le falsità penalmente rilevanti possono consistere in mere valutazioni estimative.

Le condotte incriminate

Gli artt. 2621 e 2622 cod. civ. prevedono due condotte l'una attiva, l'altra omissiva, alternativamente rilevanti.

La condotta commissiva consiste nella falsa esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Poiché la norma fa espresso riferimento alla circostanza che i fatti materiali possano essere «oggetto di valutazioni», è fuor di dubbio la rilevanza penale delle falsità consistenti in mere valutazioni estimative, le quali devono ispirarsi al criterio del "vero legale", ossia ai parametri stabiliti dal codice civile.

In altre parole, la veridicità del bilancio consiste nella corretta rappresentazione del suo procedimento di redazione, di modo che chi lo legge possa ricostruire il procedimento valutativo e apprezzarne l'attendibilità.

Per converso, il bilancio non rispondente al vero è tale perché non consente una siffatta ricostruzione o la consente in modo falsato. Come ha messo in luce la dottrina civilistica, infatti, la verità del bilancio ha natura convenzionale e non effettuale.

Da quanto si è detto, dunque, emerge evidente l'importanza della nota integrativa, la cui funzione è quella di motivare la deroga ai criteri legali di redazione del bilancio. Tale deroga - si badi - risulta addirittura doverosa allorché l'applicazione dei criteri legali di redazione del bilancio risulti incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423, comma 4, cod. civ.).

LEGGI

Art. 2621 cod. civ. - False comunicazioni sociali
Art. 2622 cod. civ. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

La seconda condotta tipica, consistente nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, assume pregnanza in base al parametro normativo di doverosità della comunicazione omessa. Così, e per fare un esempio, non rientrerà nella fattispecie in esame, il comportamento dell'amministratore che si rifiuti di rispondere alle domande rivoltegli nel corso dell'assemblea da un socio, riguardanti le condizioni economiche della società. Per converso, ai sensi dell'art. 2428, comma 2, n. 5, cod. civ., la relazione che correda il bilancio deve contenere l'indicazione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Conseguentemente l'omesssa comunicazione di tali eventi può integrare, ricorrendone gli altri requisiti, la fattispecie di false comunicazioni sociali.

I veicoli informativi

I veicoli informativi delle falsità penalmente rilevanti, tassativamente indicati dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ., sono le relazioni, i bilanci o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico.

Il termine «relazione» è usato per lo più dal codice civile in un'accezione tecnica (si pensi, per esempio, agli artt. 2428, 2429, 2433-*bis*, 2441, 2358, comma 3, 2409-*bis*, 2446, 2465, 2490 e 2497-*bis*, comma 5).

Quanto al concetto di bilancio, tale espressione è usata dalla legge per indicare principalmente il rendiconto di esercizio delle società di capitali (art. 2423 cod. civ.). In questa prospettiva, va tenuto presente, anzitutto, che il bilancio è per sua natura retrospettivo, riguarda cioè la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica quale risulta al momento della chiusura dell'ultimo esercizio. Pertanto, non rientrano nel concetto di bilancio, ai sensi degli artt.

2621 e 2622 cod. civ., i cosiddetti bilanci-tipo, dato che con tale espressione si allude a un documento avente carattere previsionale e programmatico, come tale rivolto al futuro svolgimento dell'attività. Analogamente deve dirsi per il c.d. bilancio infrannuale, quale documento contenente lo stato patrimoniale e una nota integrativa della situazione patrimoniale, scambiato tra le parti in vista della stipula del contratto di cessione di quote azionarie. Esso appartiene alla categoria dei «bilanci intermedi non obbligatori», redatti per utilità o convenienza dall'imprenditore, ovvero in adempimento di obblighi contrattuali di tipo privatistico, ma non prescritti come obbligatori da norme di legge e, come tale, non rientra nella previsione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ.[2].

Le falsità nel bilancio consolidato

Una diversa e più spinosa questione è quella che riguarda il bilancio consolidato, cui fanno indiretto riferimento gli artt. 2621 e 2622 cod. civ. Al riguardo occorre distinguere a seconda che le falsità del bilancio consolidato siano originarie o derivate.
Quanto alle prime, che consistono nella violazione dei criteri di redazione stabiliti dalla legge (il riferimento è in particolare agli artt. 25 e segg. D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127), non vi è ragione alcuna di non imputarle agli amministratori della società controllante che le hanno realizzate nel momento del consolidamento.
Diversamente deve dirsi in relazione alle falsità derivate che sono tali perché, essendo presenti nel bilancio di esercizio della società controllata, conseguono alla loro ricezione nel bilancio consolidato, inficiandone la validità. Ebbene, a questo proposito la questione finisce per incrociarsi con quella dei doveri e dei poteri che gravano sugli amministratori della capogruppo in ordine alla correttezza dei dati forniti dalla società controllata. Se si ritiene che gli amministratori della controllante abbiano un obbligo di rettifica nel solo caso di bilanci redatti in violazione delle norme di legge, al di fuori di questa ipotesi essi non sono tenuti a effettuare un'opera di supervisione, né hanno poteri di intervento in tal senso[3]; per converso il consolidamento costituisce un preciso obbligo giuridico.
Ma non è tutto: sanzionare penalmente gli amministratori per non aver denunciato nella nota integrativa tali irregolarità o per non essersi astenuti dal procedere al consolidamento, equivale a snaturate il reato previsto agli artt. 2621 e 2622 cod. civ. Questi ultimi, infatti, pur essendo stati ancorati dal legislatore alla fraudolenta esposizione di fatti non rispondenti al vero, finirebbero per colpire l'omessa rettifica dei dati provenienti dalla società controllata o la violazione di un dovere di denuncia che può esporre terzi a responsabilità penale. Ciò non toglie, però, che, a causa delle falsità derivate trasfuse nel bilancio consolidato, del reato di false comunicazioni sociali non possano rispondere gli amministratori della società controllata *ex* art. 48 cod. pen., in base al principio per cui del fatto commesso dalla persona ingannata, risponde colui che l'ha determinato a commetterlo[4].

NOTA BENE

Possono assumere rilevanza penale anche le falsità nel bilancio consolidato, soprattutto quando si tratta di falsità originarie. Nel caso di falsità derivate possono risultare responsabili gli amministratori della società controllata dalla quale esse derivino.

Le altre comunicazioni sociali previste dalla legge

In base al chiaro disposto degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., le «altre comunicazioni sociali»

(2) *Cfr. Trib. Avezzano 16 settembre 2003, in* Giur. merito*, 2003, pag. 2448.*
(3) *F. Galgano,* Trattato di diritto civile*, vol. III, Padova, 2009, pag. 729.*
(4) *Cfr. Cass., Sez. V pen., 19 ottobre 2000, Mattioli e Romiti, in* Giur. it.*, 2001, pag. 1454.*

NOTA BENE

Le altre comunicazioni sociali possono assumere rilevanza penale solo quando le falsità sono contenute in comunicazioni previste dalla legge o dai regolamenti delle autorità indipendenti di controllo.

penalmente rilevanti possono essere solo quelle previste dalla legge, dovendosi intendere il termine «legge» in senso lato e non tecnico, come comprensivo cioè di tutte le fonti autorizzate dall'ordinamento giuridico, ivi compresi i regolamenti delle varie autorità indipendenti di controllo.
Ebbene, le ipotesi di «altre comunicazioni sociali previste dalla legge» risultano davvero esigue. Non solo: le poche informazioni che, allo stato della normativa codicistica, possono farsi rientrare nel concetto di «altre comunicazioni sociali previste dalla legge» sono tali in quanto doverose, con la conseguenza che la distinzione legislativa tra comunicazioni previste dalla legge e informazioni dovute si risolve piuttosto nella distinzione tra comunicazioni obbligatorie dal contenuto normativamente definito e comunicazioni obbligatorie il cui contenuto risulta in tutto o in parte non definito dalla legge.
Nell'ambito della prima categoria va annoverato, per esempio, il rendiconto finale che gli amministratori devono redigere nel caso di impossibilità di concludere l'affare cui è stata destinata una parte del patrimonio (art. 2447-*novies* cod. civ.). E ancora: si pensi all'art. 2506-*bis* cod. civ. che, nell'ipotesi di scissione, impone all'organo amministrativo di redigere un progetto concernente i dati indicati al comma 1 dell'art. 2501-*ter* cod. civ.
Alla seconda categoria appartiene invece l'obbligo generale, previsto in modo immutato nella vecchia come nella nuova disciplina, di offrire informazioni complementari rispetto a quelle stabilite dalla legge per il bilancio, che siano idonee a fornire una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, comma 3, cod. civ.). Ma il riferimento va, a titolo esemplificativo, anche:

- agli artt. 2445, comma 1, e 2482-*bis*, comma 2, cod. civ., là dove prevedono che gli amministratori diano conto in assemblea dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
- all'art. 2476, comma 2, cod. civ. a mente del quale i soci di una s.r.l. che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali;
- all'art. 2429, comma 2, cod. civ. che impone al collegio sindacale di riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale.

Le falsità presenti nella nota integrativa

Una delicata questione interpretativa riguarda le falsità presenti nella nota integrativa. Come noto, i contenuti di quest'ultimo documento sono disciplinati dall'art. 2427 cod. civ., sicché non v'è dubbio che, in relazione a essi, le eventuali falsità presenti nella nota integrativa possano rilevare penalmente ai sensi degli artt. 2621 e 2622 cod. civ.
D'altro canto, va tenuto presente che la nota integrativa è parte costituiva del bilancio ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., ossia uno strumento di comprensione del bilancio. Conseguentemente ci si può chiedere se, rispetto alle ulteriori informazioni ivi contenute (che si assumano ovviamente mendaci), la nota integrativa possa considerarsi, ai sensi degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., una comunicazione sociale dotata di autonomia rispetto alle funzioni informative proprie del bilancio. La questione mostra tutta la sua pregnanza se si considera l'importanza crescente che la nota integrativa viene via via assumendo nella

NOTA BENE

È controverso se, ai fini dell'applicabilità degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., la nota integrativa possa farsi rientrare nella categoria delle «altre comunicazioni sociali».

pratica commerciale. In essa, infatti, non sono contenute soltanto le chiavi di lettura del bilancio, ma anche importanti informazioni che, espresse in forma sintetica, mostrano una notevole attitudine sia informativa, sia ingannatoria.
Tanto precisato, la soluzione del problema sembra dipendere essenzialmente dal significato che si attribuisce al concetto di comunicazione sociale «prevista» dalla legge. Se si ritiene che, con il richiamo alle comunicazioni sociali «previste» dalla legge, gli artt. 2621 e 2622 cod. civ. intendano riferirsi anche ai contenuti tipici attribuiti dalla legge a un dato veicolo informativo, è chiaro che le uniche falsità della nota integrativa suscettibili di rilevanza penale si esauriscono nelle informazioni c.d. complementari stabilite dalla legge (quali sono, per esempio, i criteri utilizzati per la valutazione di ammortamenti, accantonamenti ecc.); non potrebbero assumere autonoma rilevanza penale, invece, le informazioni c.d. supplementari e puramente aggiuntive, in quanto atipiche.
A diverse conclusioni si giunge invece se il riferimento alle comunicazioni «previste» dalla legge venga inteso come mero richiamo a tipologie tipiche e tassative di veicoli informativi, indipendentemente dalla rispondenza dei loro contenuti alla specifica funzione informativa per cui essi sono disciplinati dalla legge.

La rilevanza dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

L'inclusione dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società tra i soggetti attivi dei reati di false comunicazioni sociali impone di individuare, nell'ambito degli atti prodotti dai suddetti «dirigenti», quelli aventi potenziale rilievo penale, stante, come si è detto, natura tipica dei veicoli informativi indicati dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ.
A tale riguardo, deve tenersi presente che a norma dell'art. 154-*bis*, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998, come ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 15, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e successivamente dall'art. 1 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195, detti dirigenti devono produrre una «dichiarazione scritta» destinata ad accompagnare «gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società». Inoltre, l'art. 154-*bis*, comma 5, prevede che i medesimi soggetti attestino con «apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio (…)» l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio stesso.
Ciò premesso, la «dichiarazione scritta» cui allude il richiamato art. 154-*bis*, comma 2, può assume rilievo penale, se falsa. Si tratta, infatti, di una «comunicazione sociale prevista dalla legge», diretta al mercato per espressa previsione della normativa extrapenale.
Quanto alla «relazione» prevista dall'art. 154-*bis*, comma 5, essa rientra senz'altro nell'omonimo veicolo informativo menzionato gli artt. 2621 e 2622 cod. civ. Nondimeno, al fine di poterne predicare la penale rilevanza ai sensi degli artt. 2621 e 2622 cod. civ. occorrerà che il contenuto della «relazione» attenga in modo diretto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Orbene, è questo un requisito che a un attento esame sembra difettare nel caso di specie, posto che la «relazione» prevista dall'art. 154-*bis*, comma 5, concerne adempimenti di natura meramente strumentale alla corretta rappresentazione della verità contabile.

Il destinatario dell'informazione societaria

Come si è anticipato, per la sussistenza della tipicità è richiesta oggi l'idoneità ingannatoria delle false comunicazioni e delle omesse informazioni, la quale, per una prima soluzione interpretativa, andrebbe parametrata sulla base di un concetto medio di destinatario, per il vero difficile da individuare considerate le notevoli differenze che, sul piano delle conoscenze tecniche,

intercorrono tra il piccolo risparmiatore (che riveste la qualifica di socio) e l'analista finanziario (che rientra certamente nel concetto di «pubblico»).
Per una seconda e preferibile linea interpretativa, deve procedersi invece all'enucleazione di modelli di destinatari adeguatamente differenziati a seconda del tipo e delle dimensioni della società.

Il danno patrimoniale

La fattispecie delittuosa prevista dall'art. 2622 cod. civ. si caratterizza in ragione del danno patrimoniale ai soci, ai creditori ovvero alla società, che costituisce l'evento del reato. La norma non chiarisce però se, nel novero dei soggetti pregiudicati, rientrino anche coloro i quali, non essendo soci al momento della condotta tipica, lo diventano a seguito di essa, con conseguente estensione della titolarità del diritto di querela. Ove si optasse per la soluzione affermativa, lo *status* di socio e di creditore, non necessario al momento della condotta, deve essere comunque assunto, ai fini della sussistenza del reato, prima dell'evento.
Quanto all'evento consistente nel danno patrimoniale alla società, l'art. 2622 cod. civ. sembra volersi riferire a quei pregiudizi consistenti in una *deminutio patrimonii*, che la società risente come entità distinta dai soci, indipendentemente cioè dal danno di questi ultimi *uti singuli*. Si pensi alla falsità di bilancio finalizzata a coprire un'appropriazione indebita dell'amministratore, che comunque non ha pregiudicato l'interesse dei soci al dividendo perché la somma appropriata non costituiva un utile.
Il requisito del danno condiziona infine il momento consumativo dell'ipotesi delittuosa. Premesso che l'ipotesi contravvenzionale si consuma con il deposito del bilancio, diversamente deve dirsi per la fattispecie delittuosa che, per l'appunto, si realizza con la verificazione del danno.

NOTA BENE

Il danno patrimoniale alla società consiste nella *deminutio patrimonii*, che la società risente come entità distinta dai soci.

NOTA BENE

Le soglie numerico-percentuali vanno riferite non soltanto ai singoli bilanci delle società che fanno parte del gruppo, ma anche ai valori del bilancio consolidato.

L'art. 2622, commi 4 e 5, cod. civ., prevede, per la sola fattispecie delittuosa di false comunicazioni sociali, una peculiare circostanza aggravante speciale, la quale stabilisce la reclusione da due a sei anni se, nel caso di società quotate, «il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori».
Al riguardo, deve ritenersi che la nozione di «risparmiatori» non aggiunga nulla di più alle due categorie dei «soci» e del «pubblico», indicate, dal primo comma degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., quali destinatari delle false comunicazioni. Semmai, la nozione di «risparmiatore» sembra delimitare le categorie di «soci» e di «pubblico», ponendo l'accento sulla sola cerchia di coloro che investono in strumenti finanziari.
Nel definire la nozione di «grave nocumento», l'art. 2622, comma 5, cod. civ. attesta il vero e proprio "gigantismo" che affligge l'evento aggravatore. La disposizione, infatti, allude a un nocumento che interessi un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, ovvero consista nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. Come si intuisce, la difficoltà di accertare la ricorrenza della nuova circostanza comporterà verosimilmente la necessità, per il giudice, di attingere al sapere specialistico del consulente tecnico, con conseguente allungamento dei tempi processuali.

Le soglie di rilevanza penale

Tra gli elementi più controversi degli artt. 2621 e 2622 cod. civ. spicca la previsione di due soglie quantitativo-proporzionali con-

cernenti la divergenza tra "vero" e "falso" nella rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al di sotto delle quali il fatto descritto non assume rilevanza penale ma integra un mero illecito amministrativo. Il riferimento è allo scostamento dal vero nella misura del 5 per cento del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte o dell'1 per cento del patrimonio netto.
Orbene l'operatività di dette soglie non va riferita soltanto ai singoli bilanci delle società che fanno parte del gruppo, ma anche ai valori del bilancio consolidato. Ne consegue che l'eventuale falsità derivata, di per sé penalmente rilevante in quanto al di sopra delle soglie anzidette, non determina necessariamente la falsità del bilancio consolidato.
Trattandosi di soglie percentuali, quest'ultima ipotesi si verificherà solo se, a seguito del consolidamento, le falsità derivate determineranno uno scostamento complessivo dal vero che supera il livello di divergenza tollerato dalla legge penale.

Il dolo

L'elemento soggettivo delle false comunicazioni sociali si caratterizza, anzitutto, per la struttura intenzionale del dolo, che esclude la configurabilità del reato a titolo di dolo eventuale.
In secondo luogo, la fattispecie incriminatrice in esame si caratterizza per il «fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto».
Il nodo più problematico, che pone l'accertamento del dolo delle false comunicazioni sociali, concerne il nesso tra il perseguimento dell'ingiusto profitto e il fatto oggettivo.
E infatti se, come sembra suggerire la lettera della legge, si collega il fine illecito alla mera condotta di falsità o di omessa informazione, è ben difficile che il reato in questione possa configurarsi, posto che la falsità non è di per sé produttiva di profitto. Più plausibile risulta pertanto l'ancoraggio dell'ingiusto profitto allo stato di errore dei destinatari.
Quanto all'oggetto del dolo, secondo le regole generali esso dovrà comprendere la falsità delle comunicazioni ovvero i presupposti di fatto che rendono doverosa la comunicazione omessa, nonché la direzione e l'idoneità ingannatoria delle comunicazioni fornite (come di quelle doverose omesse) nei confronti dei soci o del pubblico. Ne consegue che, nella misura in cui il parametro della falsità è dato dalla legge civile, anche quest'ultima deve essere oggetto di rappresentazione.
Se si accede alla tesi secondo cui le soglie quantitative costituiscono elementi di delimitazione del fatto tipico, ne discende che anche la loro corretta rappresentazione deve rientrare nel fuoco del dolo; pertanto, l'errore di calcolo sulla soglia che determina la tipicità del fatto vale a escludere la responsabilità penale dell'agente.
Il dolo della fattispecie delittuosa deve comprendere, ovviamente, anche la volontà del danno a soci o creditori.